

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N.68 DEL 06/10/2014

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N.60 DEL 06/11/2018

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N. 14 DEL 28/02/2019

ART. 1

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del proprio mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 18 del regolamento per il funzionamento delle adunanze, le tre Commissioni consiliari permanenti con competenze nei settori:
 - a) I Commissione Affari Generali – Programmazione;
 - b) II Commissione Bilancio – Finanze – Patrimonio – Attività produttive - Servizi Sociali - Cultura – Sport – Tempo libero - Turismo;
 - c) III Commissione Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione civile - Scuola;

ART 2

NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio comunale ai sensi del co.1 dell'art.1, procede, con voto segreto e a maggioranza semplice alla nomina dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. **Si vota per le tre commissioni su un'unica scheda appositamente predisposta. I consiglieri possono esprimere due preferenze per ciascuna commissione. Non è possibile esprimere più volte lo stesso nominativo sulla scheda, pena la nullità della stessa.**

A parità di voti fra consiglieri all'interno della stessa commissione, risulterà eletto il consigliere anziano in termini di età.

Se un consigliere viene votato in più commissioni, risulta eletto nella commissione dove riporta un numero maggiore di voti.

Se un consigliere viene votato in più commissioni con lo stesso numero di voti, risulterà eletto nella prima commissione ordinalmente disponibile (I commissione, II commissione, III commissione così come indicate all'art. 1). In caso di parità di voti l'ordine di elezione seguirà l'anzianità anagrafica partendo dal più anziano.

Qual ora, all'esito della votazione, una o più commissioni non risultassero costituite, si procederà a nuova votazione.

2. Le Commissioni sono composte da cinque Consiglieri comunali.

3. Ogni Consigliere fa parte di una commissione tenuto conto che il Presidente del Consiglio, pur potendo partecipare ad ogni commissione, non fa parte della composizione di ognuna di esse.

4. In caso di impedimento **alla partecipazione**, i componenti delle Commissioni possono **delegare per la partecipazione, un altro Consigliere “del gruppo di appartenenza” con atto formale** (pec, mail, ...), il quale partecipa ai lavori della Commissione con diritto all'espressione di voto.

Qualora il Consigliere delegante fosse l'unico componente del gruppo di appartenenza può comunque delegare un altro Consigliere Comunale.

5. Il Sindaco o gli Assessori possono, su invito delle Commissioni o di propria iniziativa, partecipare ai lavori delle stesse, senza diritto di voto.

6. I Capigruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni anche nel caso in cui non sono componenti effettivi, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 3

INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni si tiene a seguito dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio e avviene entro 15 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione del Consiglio medesimo.

ART 4

PRESIDENZA, VICE PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. La Commissione nella sua prima adunanza, procede a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissa l'ordine del giorno e stabilisce il calendario delle riunioni.

3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione, salvo dimissioni, decesso o revoca.

ART. 5

REVOCA

1. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti effettivi nei casi di gravi violazioni di legge o regolamento.

2. La proposta di revoca è inviata oltre che all'interessato, anche al Presidente del Consiglio, il quale deve provvedere alla convocazione del Consiglio medesimo per la trattazione dell'argomento.
3. Al Presidente della Commissione è consentito presentare entro dieci giorni dalla proposta le proprie deduzioni.
4. La proposta di revoca deve essere trattata in Consiglio nei dieci giorni successivi dalla scadenza del termine assegnato al Presidente per le proprie deduzioni.
5. Per l'approvazione della proposta di revoca, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

ART. 6

SOSTITUZIONI

1. Ogni gruppo o più gruppi possono promuovere sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
2. Le sostituzioni avvengono tramite deliberazioni di Consiglio.
3. Le disposizioni di cui ai co.1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza o impedimento dei Consiglieri in carica.

ART. 7

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente o nel caso di impedimento dal Vice Presidente quando lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco a nome della Giunta, in relazione alle funzioni di cui al precedente art.4 del presente regolamento.
2. Le riunioni sono indette a mezzo di avviso di convocazione contenente:
 - a. il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b. la menzione dell'urgenza, ove ricorre il caso;
 - e. elenco degli argomenti da trattare;
 - d. la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. L'avviso di convocazione, così come ogni altro documento, è trasmesso ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato o con altro idoneo strumento telematico(fax, SMS,) che ne attesti l'invio almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. *Nel conteggio dei giorni liberi non si computano il sabato e i festivi.* Nei casi di particolare urgenza l'avviso deve essere recapitato 24 ore prima. *E' facoltà del consigliere comunale optare espressamente per la ricezione degli avvisi a mezzo consegna del*

messo comunale.

4. Qualora risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica la trasmissione sarà effettuata mediante consegna a mano al domicilio di ciascun Consigliere. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
5. La partecipazione del Consigliere alla riunione sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.
6. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto previsto per le convocazioni di urgenza.
7. Gli avvisi di convocazione sono affissi all'Albo Pretorio on line.
8. Le convocazioni devono essere inviate per conoscenza anche al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, ai funzionari responsabili degli uffici proponenti, e alla segreteria generale.

ART. 8

VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

1. Le sedute della Commissione sono valide ai fini del richiesto parere se sono presenti almeno tre dei componenti.
2. Le proposte si ritengono approvate se conseguono la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 9

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1) Le Commissioni esaminano, esprimendo un proprio motivato parere non vincolante, le proposte di competenza e in particolare:
 - a) gli atti che la Giunta propone al Consiglio, ai sensi dell'art.25 co 2 dello Statuto comunale; i medesimi sono previamente sottoposti al parere delle Commissioni a cura dei responsabili degli uffici competenti per materia;
 - b) le proposte di deliberazioni di iniziativa dei Consiglieri comunali, ai sensi dell'art.8 dello Statuto comunale e dell'art.9, co.1, lett.c del regolamento per le adunanze consiliari;
 - c) le questioni che ad esse sono rinviate o demandate dal Consiglio;

- d) le proposte di iniziativa popolare, di cui la competente Commissione esamina la ricevibilità e l'ammissibilità, in ottemperanza dell'art.35 dello Statuto comunale.
- 2) Le Commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse possono, tuttavia, nel contesto del parere di competenza, e limitatamente alle materie trattate, formulare suggerimenti.
 - 3) Le proposte e le questioni riguardanti materie di competenza di più Commissioni o di competenza controversa possono essere deferite dal Presidente del consiglio all'esame di quella Commissione che reputa prevalentemente competente; nei casi di particolare importanza viene indetta dal Presidente del consiglio la convocazione congiunta di più Commissioni.
 - 4) Le Commissioni, nell'espletare le funzioni loro assegnate, possono articolarsi, di volta in volta, in gruppi di lavoro secondo modalità che riterranno opportune.
 - 5) Gli adempimenti di cui al co.1 sono assolti di norma entro il termine di 15 giorni. Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la proposta è discussa dal Consiglio comunale.
 - 6) Nei casi di comprovata urgenza il termine ordinario di 15 giorni per il richiesto parere può essere ridotto a 5 giorni.
 - 7) I pareri devono essere motivati, qualora l'esame delle questioni si concluda con voto contrario a maggioranza o all'unanimità.

ART. 10

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute sono di norma pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere gli interessi del Comune.
2. Ad ogni Commissione è assegnato un dipendente del Comune appartenente alla categoria C o D, con funzioni di segretario, per la redazione del processo verbale delle sedute e per il mantenimento dei collegamenti con la segreteria delle Commissioni.

ART. 11

VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario della Commissione. Il medesimo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è approvato dalla Commissione o nella seduta successiva o se questa manchi nella fase precedente l'approvazione dell'atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale.
2. Copia del verbale è inviata a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ai Capigruppo e al Segretario comunale, che provvede a depositare anche

estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, al fine di potere essere consultati dai Consiglieri comunali.

ART. 12

RICHIESTA DI PARERI E DI INFORMAZIONI

1. Ogni Commissione, nell'espletamento dei propri compiti, può consultare i rappresentanti di Enti e Associazioni, nonché potrà avvalersi della collaborazione di funzionari e tecnici del Comune, delle Aziende ad istituzioni controllate.

ART. 13

NOMINA DEI RELATORI

1. Le Commissioni svolgono funzioni consultive. Pertanto, il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una Commissione non preclude la riapertura della discussione nel Consiglio Comunale.
2. Per gli argomenti assegnati dal Consiglio Comunale, la Commissione riferisce allo stesso, nominando, qualora vi sia discordanza di opinioni, tra i propri membri un relatore di maggioranza e uno di minoranza, con il compito di illustrare le posizioni emerse dalla discussione.

ART. 14

INDENNITA' AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. I Componenti delle Commissioni, per ogni effettiva presenza alle sedute, saranno ammessi ai benefici economici e normativi previsti dalle leggi vigenti qualora partecipino ad almeno un punto posto all'O.d.G. o fino al termine della seduta.